



Procedure applicative Comunicazione n. 433

1. Le Casse Edili, a partire dalla denuncia relativa al corrente mese, dovranno verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011.
A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione. In caso di superamento dei predetti limiti, i rapporti attivati prima della data sopra indicata saranno considerati comunque validi mentre per quelli accesi successivamente a tale data la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione contributiva secondo le procedure indicate ai punti successivi.
2. Una prima categoria di verifiche sarà relativa ai casi di presenza di un solo rapporto di lavoro part time (successivo al 1° gennaio 2011), con qualifica inferiore al 4° livello, per le imprese che non abbiano dichiarato, nella denuncia mensile, almeno 4 operai a tempo pieno.
In tal caso la Cassa Edile, al fine di verificare il rispetto del limite del 30% del numero dei part time in relazione al numero degli operai a tempo pieno, richiederà all'impresa una dichiarazione attestante l'esistenza di altri dipendenti operai (a tempo pieno e a part time) denunciati presso altre Casse Edili e, alle imprese edili artigiane fino a tre dipendenti, copia della comunicazione inviata alle Organizzazioni sindacali territoriali ai sensi dell'art. 97 del CCNL 23/7/08 come integrato nell'accordo attuativo del 16 dicembre 2010.
3. Una seconda categoria di verifiche riguarderà i casi di denunce contenenti più rapporti di lavoro part time, per i quali la Cassa Edile richiederà all'impresa una dichiarazione attestante, alla data di attivazione di detti rapporti part time, il numero totale dei propri dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato specificando il numero totale di operai a tempo parziale. Ciò consentirà alla Cassa Edile di verificare l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti). Si ricorda che, in base alle norme in vigore, per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part-time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

4. In alternativa alle dichiarazioni previste ai punti 2. e 3. l'impresa fornirà informazioni relative ai casi esenti dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute, ecc.). Su richiesta della Cassa Edile l'impresa, nei casi di part time per motivi di salute o assistenza ai familiari, fornirà la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Tutte le citate dichiarazioni sono state inserite, dal mese di gennaio 2011, all'interno della denuncia da inviare alla Cassa Edile tramite il sistema MUT (vedi Comunicazione Cnce n. 440 del 2 novembre 2010).

5. Nei casi di in cui venga riscontrata l'inosservanza delle norme contrattuali, la Cassa Edile richiederà all'impresa un'integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore del o degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa, qualora trascorrono inutilmente i termini di regolarizzazione, sarà segnalata alla BNI, con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.